



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Decreto ministeriale 13 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 2 febbraio 2006

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano” registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

VISTO il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'articolo 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano”, ai sensi dell'articolo 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

VISTA l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio di Roccaverano, con sede in Roccaverano (AT), Via Roma n. 8, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano” nel quadro della procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

VISTA la nota protocollo n. 64914 del 12 settembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

VISTA l'istanza del 10 gennaio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

(CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "*Robiola di Roccaverano*", ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

CONSIDERATO che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

RITENUTO di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta "*Robiola di Roccaverano*", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

RITENUTO di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del Formaggio di Roccaverano, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "*Robiola di Roccaverano*", secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

DECRETA:

Articolo 1

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "*Robiola di Roccaverano*", che recepisce le modifiche richieste Consorzio per la tutela del Formaggio di Roccaverano e che si allega al presente decreto.

Articolo 2

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "*Robiola di Roccaverano*", ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 13 gennaio 2006

Laura La Torre
Direttore Generale



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Disciplinare di produzione del Formaggio ROBIOLA DI ROCCAVERANO Denominazione di Origine Protetta (DOP)

La denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano” è riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e marchiato nella zona di produzione e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La DOP “Robiola di Roccaverano” si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra 10 e 13 cm., con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi. Questi parametri sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.

La Robiola di Roccaverano si produce per l'intero arco dell'anno, è un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, affinatura o stagionatura.

Le caratteristiche sensoriali del formaggio “Robiola di Roccaverano”, in base al grado di maturazione, vengono distinte in:

Prodotto fresco

| | |
|--------------------|---|
| Crosta: | può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente |
| Aspetto esteriore: | bianco latte oppure paglierino. |
| Pasta: | di colore bianco latte; |
| Struttura: | cremosa, morbida |
| Sapore e Aroma: | delicato, saporito e/o leggermente acidulo. |

Prodotto affinato o stagionato

| | |
|--------------------|--|
| Crosta: | presenta una fioritura naturale di muffe |
| Aspetto esteriore: | bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia |
| Pasta: | di colore bianco latte |
| Struttura: | morbida e leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, può essere cremosa nel sottocrosta |
| Sapore e Aroma: | saporito. |

Prodotto secco



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Crosta: | secca e dura |
| Aspetto esteriore: | paglierino o rossiccia |
| Pasta: | di colore crema e/o giallo |
| Struttura: | compatta |
| Sapore e Aroma: | fortemente saporito. |

Nella Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della stagionatura.

I parametri di riferimento per la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Grasso: | minimo 40% sul secco |
| Sostanze proteiche | minimo 34% sul secco |
| Ceneri | minimo 3% sulla materia secca |

Per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in misura minima del 50 % con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50 %, proveniente da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore.

L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.

L'alimentazione delle vacche può essere costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. E' vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio. Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati.

E' vietato l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.

Durante tutte le fasi di lavorazione non è consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari.

Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione (lattoinnesti e/o sieroinnesti), è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura compresa tra i 18°C e i 24°C e viene lasciato a riposo, alla stessa temperatura, per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in appositi stampi forati muniti di fondo. Prima della formatura



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

può essere effettuato uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama fine. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.

La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori (stagionatori). A partire dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentito l'uso di vegetali aromatizzanti. La Robiola di Roccaverano è considerata stagionata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi. La Robiola di Roccaverano è considerata secca quando ha raggiunto una maturazione di almeno trenta giorni dalla messa negli stampi.

All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato, a sigillo della confezione, il logo comunitario adesivo. Il logo della denominazione è costituito da una "R" stilizzata. Nel simbolo grafico della "R" maiuscola stilizzata di colore marrone, è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del Comune di Roccaverano; l'occhietto della "R" rappresenta una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo "ROBIOLA DI ROCCAVERANO" e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo comunitario viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di marchiatura: su sfondo ocra per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto.

Solo a seguito di tale marchiatura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta "Robiola di Roccaverano".

Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e marchiata. Qualora il formaggio "Robiola di Roccaverano" venga trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento della maturazione, deve essere accompagnato da un documento riportante:

-) il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto
- a) la dicitura "Robiola di Roccaverano"
- b) il numero dei rispettivi loghi comunitari nonché l'indicazione della loro numerazione progressiva.

I prodotti ottenuti dall'elaborazione del prodotto a denominazione sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

- il prodotto a denominazione costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- gli utilizzatori del prodotto a denominazione siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di raggiungimento dei termini di maturazione previsti, il confezionamento e la marchiatura comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni :

Provincia di Asti:

Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime.

Provincia di Alessandria:

Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.

